



COMUNE DI BRISSAGO

ORDINANZA MUNICIPALE SUL SERVIZIO DI PICCHETTO

IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

Richiamati l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e il Regolamento organico dei dipendenti del 3 ottobre 2017 (ROD),

ORDINA

Art. 1

Definizione

Il servizio di picchetto è il tempo in cui il dipendente, al di fuori del lavoro normale, si tiene pronto per eventuali interventi per eliminare perturbazioni, soccorrere in situazioni d'emergenza, effettuare turni di controllo o far fronte ad analoghi eventi particolari.

Art. 2

Computo delle ore

¹ Il tempo di picchetto non è considerato tempo di lavoro. Esso non dà diritto a recupero in tempo libero.

² In caso d'intervento durante il picchetto, il tempo d'intervento è considerato tempo di lavoro a tutti gli effetti.

Art. 3

Diritti e doveri durante il servizio di picchetto

¹ I dipendenti della squadra esterna sono tenuti a svolgere il picchetto pianificato e ordinato dal Responsabile dei servizi esterni.

² In un periodo di quattro settimane, il singolo lavoratore può essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto durante al massimo sette giorni. Una volta terminato l'ultimo servizio di picchetto, durante le due settimane successive il lavoratore non può più essere chiamato a prestare detto servizio.

³ Il picchetto a domicilio presuppone il collegamento costante con la sede di servizio e la disponibilità d'intervento presso la sede di servizio o in altro luogo comandato entro un termine prestabilito dal Responsabile dei servizi esterni.

⁴ Il dipendente che svolge il picchetto deve essere sempre reperibile (24h su 24h) attraverso il cellulare di lavoro.

⁵ In caso di giustificati motivi, il dipendente può farsi sostituire da un altro funzionario nel turno di picchetto. Il sostituto deve essere concordato con il Responsabile dei servizi esterni cinque giorni prima dell'inizio del turno di

picchetto.

⁶²Il dipendente può essere chiamato a restare di picchetto al proprio domicilio durante i giorni di congedo ordinario fino ad un massimo di venti giorni all'anno. Questo limite può essere superato solo con il suo esplicito consenso.

Art. 4

Indennità

Ai dipendenti chiamati ad assicurare servizio di picchetto è riconosciuta un'indennità unica di fr. 100.- per settimana di picchetto.

Art. 5

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorso ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
(R. Ponti)



Il Segretario
(Avv. G. Cotti)

Risoluzione municipale n. 2504 del 28 agosto 2017.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 07.02.2018 e il 09.03.2018.